

La presente deliberazione viene affissa il 05 NOV. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 596 del 03 NOV. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento – Atto di Citazione Bozza Michele +1 c/Provincia di Benevento e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | ASSENTE |
| 8) Dr. Augusto Nicola Simeone
<u>Nunzio Pacifico</u> | - Assessore | ASSENTE |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che in data 16/04/09 veniva notificato a questa Amministrazione atto di citazione promosso da Bozza Michele +1 c/ Prov. Bn e altri dinanzi al Tribunale di Benevento per la condanna al risarcimento dei danni a proprietà privata;

Con determina n. 402/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 16/04/09 da Bozza Michele +1 c/ Provincia di Benevento e altri e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 402/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazizzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 402/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 16/04/09 dinanzi al Tribunale di Benevento da Bozza Michele +1 c/ Provincia di Benevento e altri ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 784 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 05 NOV. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05 NOV. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

Il ~~23 DIC. 2009~~ 23 NOV. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 NOV. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li ~~23 DIC. 2009~~ 23 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
SETTORE AALL-RELPERC
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

il <u>1542</u>	prot. n. _____
il <u>8.11.09</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Conf. Capigruppo

Studio Legale
Avv. Giancarlo Di Rienzo
Largo SS. Apostoli, 17
80138 - NAPOLI
Tel. e fax 081456630
Tel. 0812182651

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0010207 Data 20/04/2009
Oggetto ATTO CITAZIONE BOZZA
MICHELE
Dest. Avvocatura Settore; [...]



TRIBUNALE DI BENEVENTO - ATTO DI CITAZIONE

Il sig. BOZZA MICHELE, nato a S. Arcangelo Trimonte l'11.1.1930, cod. fisc. BZZMHL30A11F557H, e la sig.ra PANARESE MARIA GIUSEPPA, nata a S. Arcangelo Trimonte il 27.2.1968, cod. fisc. PNRMGS68B67F557Z, entrambi residenti in S. Arcangelo Trimonte alla Via Vittorio Veneto, 35, ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al Largo SS. Apostoli, 17, presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Di Rienzo dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato a margine del presente atto

P R E M E T T O N O

- che gli istanti sono rispettivamente suocero e nuora avendo la sig.ra Panarese Maria Giuseppa contratto matrimonio con il sig. Bozza Nicola, figlio del sig. Bozza Michele;

- che il sig. Bozza Michele, già coltivatore diretto, è proprietario (doc. 2 - titolo di proprietà fascicolo atp) di un fondo agricolo con annessa casa colonica e pertinenze agricole: il tutto sito nel Comune di S. Arcangelo Trimonte e riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio 8, particelle 137, 633 e 634. In particolare il fondo agricolo è costituito dalla particella 137 mentre sulla particella 634 è ubicata la casa colonica e sulla particella 633 insiste un capannone in struttura metallica;

- che la sig.ra Panarese Maria Giuseppa, a sua volta, è imprenditrice agricola (doc. 3 fascicolo atp) e svolge la sua attività sulla predetta particella 137 (di proprietà del sig. Bozza Michele) nonché sulle particelle 130, 131, 132 e 134 del foglio 8 di proprietà del marito, sig. Bozza Nicola, oltre che su altri terreni agricoli di proprietà di altri soggetti: il tutto come si evince dallo esibito contratto di comodato registrato in data 8.6.1999 (doc. 4 fascicolo atp);

Preg.mo Sig. Avv.
GIANCARLO DI RIENZO
Con la presente Vi conferiamo
mandato a rappresentarci e
difenderci nella procedura di
che in questo atto, in ogni sta-
dio e grado, con tutte le facol-
tà di legge, comprese quelle
di transigere, conciliare, incas-
sare e quietanzare nonché di
chiamare terzi in giudizio.
Informati in proposito auto-
rizziamo il trattamento dei
dati personali ai sensi e per
gli effetti della L. 675/96.
Eleggiamo domicilio presso
di Voi in Napoli al Largo
SS. Apostoli, 17.

Maria Giuseppa Panarese

Giancarlo Di Rienzo

Avv. Giancarlo
Di Rienzo

0075171

[Handwritten signature]

Istan
entra
e n
dell'

- che inoltre la sig.ra Panarese ha in comodato (sempre in virtù del predetto atto) anche la particella 633 del foglio 8 sulla quale insiste il capannone di cui sopra e che è asservito alla attività imprenditoriale della predetta istante come deposito di mezzi e di prodotti agricoli;

1) A
tem

- che i beni di cui alle innanzi riportate particelle del foglio 8 sono ubicati a ridosso della strada provinciale che conduce al centro abitato del predetto

2) A
lega
in E

Comune di S. Arcangelo Trimonte (in prossimità del locale cimitero) e, in particolare, il piano di campagna dal quale parte lo spiccatissimo sia dell'abitazione che del predetto capannone è sottoposto di alcuni metri rispetto al piano

3) |
leg
S. |
per

stradale. Più specificatamente, l'accesso all'abitazione è garantito da una terrazza che, attraverso un cancello, si affaccia sulla strada provinciale e conduce al primo piano della casa (doc. 5 fascicolo atp – perizia giurata Arch. Panarese 17 settembre 2004 – foto allegate) posto al livello stradale, mentre l'accesso al piano seminterrato di detta abitazione ed al capannone innanzi detto è garantito da due rampe di accesso che si dipartono dalla predetta strada pubblica e che sono poste rispettivamente a monte ed a valle del cancello di ingresso alla terrazza innanzi detta e del fabbricato;

- che in prossimità della predetta strada provinciale ed a pochissima distanza dai predetti beni degli istanti sono ubicate le condutture idriche dell'acquedotto della Alto Calore Servizi Spa (già Consorzio Interprovinciale dell'Alto Calore) che garantisce il rifornimento idrico del Comune di S. Arcangelo Trimonte;

- che dette condutture nel tratto posto a monte degli immobili degli istanti ed a pochissima distanza da essi hanno presentato nel corso degli ultimi anni numerose fuoriuscite e/o perdite e sono state oggetto di numerosi interventi di riparazione;

- che, in particolare, nell'agosto 2004 si è verificata una ulteriore rottura del predetto tratto di condotta idrica con fuoriuscita di acqua (doc. 5 fascicolo atp – Perizia giurata Arch. Panarese 17.9.2004 – foto allegate);

- che in conseguenza delle predette perdite i beni innanzi detti di proprietà degli istanti (terreni e strutture sugli stessi insistenti – capannone, fabbricato, strade di accesso, ecc. ecc.) sono stati interessati e fortemente danneggiati da un fenomeno di cedimento e di slittamento verso valle. In particolare, come si evince dalla esibita perizia dell'Arch. Panarese (doc. 5 fascicolo atp) del 17.9.2004: a) si è verificato l'abbassamento del piano di calpestio del terrazzo di accesso all'abitazione; b) si è verificato il danneggiamento dei pilastri cui è ancorato in cancello di accesso all'abitazione che si presentavano tra loro fuori asse; c) si è verificato il danneggiamento delle rampe di accesso al piano seminterrato del fabbricato che presentavano numerose fessurazioni e fenditure anche di notevole spessore; d) si è verificata la rottura del piano di calpestio del capannone con comparsa di una crepa di notevolissime dimensioni che corre in senso longitudinale lungo tutta la pianta rettangolare dello stesso e con abbassamento di circa un metro (in alcuni punti) di parte di detto piano di calpestio e di parte della struttura portante del capannone stesso al punto tale che oggi detto manufatto è sul punto di crollare;

- che l'istante Bozza Michele ha più volte sollecitato l'intervento dell'allora Consorzio Interprovinciale dell'Alto Calore perché provvedesse alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed al conseguente risarcimento dei danni (doc. 6 fascicolo atp – missive di messa in mora);

- che il predetto Consorzio nell'agosto 2004 ha provveduto all'esecuzione di ulteriori lavori di rappizzo e/o di riparazione parziale del tratto di tubatura in

Istar
entr
e n
dell
1) A
tem
2)
leg
in l
3)
leg
S.
pe

questione omettendo qualsiasi risarcimento del danno (doc. 7 fascicolo atp – missive di risposta);

- che tale situazione, già critica all'epoca della perizia dell'Arch. Panarese si è ulteriormente aggravata nell'agosto 2005 quando (sempre nel medesimo tratto di condotta) si è verificata una nuova notevole perdita (doc. 8 fascicolo atp – perizia arch. Panarese del 2 agosto 2005) di acqua;

- che stante il grave pericolo per gli istanti e per i propri familiari nonché il notevole danno subito dagli immobili e dalla attività produttiva degli istanti, questi hanno presentato nell'agosto 2005 ricorso ai sensi degli artt. 669 bis e segg. e 700 e segg. cpc nei confronti della Alto Calore Servizi Spa per sentir condannare la stessa all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla riparazione della condotta in questione e degli immobili danneggiati (doc. 9 fascicolo atp – ricorso);

- che nelle more della notifica del ricorso la predetta Spa Alto Calore Servizi provvedeva alla ennesima riparazione del tratto di condotta in questione e, costituendosi successivamente in giudizio eccepiva, tra l'altro: a) che la proprietà della condotta in questione sarebbe del Comune di S. Arcangelo Trimonte, essendone essa Spa Alto Calore Servizi tenuta unicamente alla manutenzione; b) che al verificarsi degli inconvenienti lamentati dagli istanti avrebbe contribuito anche la mancata regimentazione delle acque meteoriche della strada pubblica di proprietà e/o competenza della Provincia di Benevento (doc. 10 fascicolo atp – comparsa di costituzione e risposta Alto Calore);

- che avendo potuto personalmente prendere atto della intervenuta riparazione e della momentanea interruzione della perdita gli istanti facevano salvi i loro diritti in tema di risarcimento dei danni subiti e subendi e concordavano con la

predetta società costituita la cessazione della materia del contendere in relazione all'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta già effettuati;

- che, inoltre, con successiva missiva del 27.9.2005 (doc. 11 fascicolo atp) gli istanti hanno invitato tutti i predetti soggetti (Alto Calore Servizi Spa, Amministrazione Provincia di Benevento e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore) a provvedere alla risoluzione definitiva della annosa vicenda ed alla riparazione e/o risarcimento dei danni: il tutto però inutilmente;

- che nell'aprile 2006 si verificava una ulteriore perdita di acqua dal predetto tratto di condotta in questione per cui la situazione si aggravava ulteriormente (doc. 12 fascicolo atp – foto e giornale del 24.4.2006);

- che gli istanti, stante l'aggravarsi della situazione della terrazza e delle rampe di accesso al fabbricato innanzi dette, si vedevano costretti ad intervenire a proprie cura e spese per provvedere alla riparazione di dette strutture al fine di garantire quantomeno l'accesso al fabbricato;

- che non essendo più tollerabile la situazione innanzi descritta, essendovi pericolo anche per la statica del fabbricato di loro proprietà ed avendo, d'altra parte, gli istanti anche urgenza di provvedere alla riparazione definitiva di tutte le strutture danneggiate (ivi incluso anche il capannone) al fine di poter riprendere l'attività agricola svolta e da troppo tempo ormai seriamente compromessa se non addirittura completamente paralizzata, gli istanti in data 1.9.2006 depositavano presso il Tribunale di Benevento ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis (doc. 1 fascicolo atp) cpc nei confronti dell'ALTO CALORE SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI

Is
e
e
d
1
te
2
le
in
3
le
S
p

BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore e del
COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, al fine di sentir nominare un CTU che: “a) previo
accesso, laddove necessario e/o opportuno, a pubblici uffici e previ rilievi
anche di carattere fotografico verifichi e descriva lo stato dei luoghi; b)
verifichi e descriva tutti i danni presenti nella proprietà degli istanti con
particolare riferimento a quelli presenti alle strutture (fabbricato, capannone,
rampe di accesso, terrazzo di accesso e cancello, ecc. ecc.) con indicazione
anche di quelli già oggetto di riparazione da parte degli istanti; c) verifichi e
descriva i danni subiti dall’attività agricola degli istanti; d) verifichi e descriva
tutte le altre circostanze indicate nella premessa del presente atto; e) determini
e descriva le cause degli inconvenienti lamentati in ricorso individuando anche
il soggetto responsabile e/o i soggetti responsabili ex artt. 2043 e segg. cod.
civ., ivi inclusa la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ.; f) determini e
quantifichi tutti i lavori e/o le opere necessarie al fine di provvedere alla
completa riparazione ovvero laddove non fosse più possibile alla ricostruzione
degli immobili danneggiati, ivi inclusi i lavori di riparazione già effettuati dagli
istanti in via di urgenza; g) determini e quantifichi tutti gli altri danni subiti e
subendi dagli istanti anche con riferimento all’attività agricola esercitata
nonché agli altri danni di carattere morale patiti; h) esperisca ogni e più
opportuno tentativo per la eventuale conciliazione della lite”;

- che nell’ambito del relativo giudizio rgn. 2693/2006 il Presidente dott. Bosco
nominava quale CTU l’Ing. Armando Addabbo che, espletati tutti i rilievi del
caso, in data 23.1.2008 depositava la relazione che si esibisce e deposita in atti
(doc. 13 – relazione del CTU);

- che il predetto CTU in detta perizia omettendo di procedere ad una quantificazione dei danni subiti dall'attività agricola dell'istante Panarese, dalla terrazza di accesso al fabbricato e dalle travi di ancoraggio del cancello (già riparate nelle more dagli istanti a proprie cura e spese), provvedeva a quantificare i soli danni (€ 67.500,00) al capannone ed alla rampa di accesso a valle del fabbricato subiti dagli istanti ed individuava alcuni rimedi assolutamente necessari al fine di eliminare futuri inconvenienti ("sostituzione della condotta idrica comunale con tubazione nuova in idoneo corsetto al fine di contenere in futuro eventuali fuoriuscite di acqua – intervento di realizzazione, da parte della Provincia di idonea zanella o cunetta lungo tutto la strada provinciale – Via Vittorio Veneto per la dovuta regimentazione delle acque meteoriche");

- che gli istanti con missiva del 5.3.2008 (doc. 14) invitavano i predetti Enti a porre in essere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ogni e qualsiasi opera e/o intervento atto ad eliminare le cause degli inconvenienti nonché a provvedere al ristoro di tutti i danni come quantificati dal predetto CTU (€ 67.500,00) oltre le spese (€ 8.786,20) corrisposte allo stesso come liquidate dal Tribunale di Benevento (doc. 15 – fatture di pagamento) ed oltre le spese e competenze legali del giudizio di atp e tecniche di parte (doc. 16 – richiesta pagamento);

- che nessuno dei tre predetti Enti ha provveduto al ristoro dei danni patiti dagli istanti ed al pagamento degli altri importi richiesti mentre solo l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha eseguito le opere di propria competenza indicate dal CTU al fine di eliminare alcune delle cause delle infiltrazioni;

- che successivamente a detti lavori di riparazione effettuati dalla Amministrazione Provincia di Benevento si sono verificati ulteriori episodi di rottura della condotta idrica per cui è causa, episodi prontamente denunciati dagli istanti (doc. 17);

- che in conseguenza di dette nuove rotture sono oggi presenti nella proprietà degli istanti ulteriori gravi lesioni anche nella zona di terreno su cui sorge il fabbricato e danni a parti dello stesso (doc. 18 – rilievi fotografici) danni che, ovviamente non hanno formato oggetto di accertamento da parte del predetto nominato CTU;

- che come innanzi evidenziato tutte le varie richieste sinora rivolte dagli istanti non hanno sortito alcun esito per cui rendesi necessario il ricorso al Magistrato. Tanto premesso gli istanti, rappresentati e difesi come in epigrafe, con espressa riserva di variare, ampliare e/o modificare le proprie richieste anche a seguito dell'avversa risposta

CITANO

1) ALTO CALORE SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica presso la sede in Avellino al Corso Europa, 41

2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica nella casa provinciale in Benevento alla Piazza Castello;

3) COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica nella casa comunale in S. Arcangelo Trimonte al Viale delle Vittorie;

a comparire il giorno 30 ottobre 2009, innanzi al Tribunale di Benevento, sez. e G.I. a designarsi, nei soliti locali di udienza, all'ora di rito e col prosieguo, con

invito a costituirsi almeno venti giorni prima della predetta udienza nei termini e con le forme di cui all'art. 166 cpc, con l'avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà il verificarsi in loro danno delle preclusioni e delle decadenze di cui all'art. 167 cpc e con l'ulteriore avvertenza che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) riconoscere e dichiarare i convenuti Alto Calore Servizi Spa, Amministrazione Provincia di Benevento e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ovvero solo quello e/o quelli tra essi ritenuto/i di giustizia, responsabili dei dissesti subiti dagli istanti come indicati dall'Ing. Armando Addabbo nella relazione depositata nel procedimento di atp del Tribunale di Benevento rgn. 2693/06 meglio descritto in premessa: il tutto sino alla data di deposito di detta relazione. Per lo effetto condannare i predetti convenuti, con il vincolo della solidarietà, ovvero solo quello e/o quelli di essi eventualmente ritenuto/i esclusivo/i responsabile/i, al risarcimento in favore degli istanti dei danni relativi a detti dissesti nella misura indicata dal predetto CTU di € 67.500,00: il tutto oltre rivalutazione monetaria del credito, ovvero equivalente risarcimento del danno, ed interessi legali maturati e maturandi sugli stessi quantomeno dalla data di deposito della predetta relazione nel procedimento di atp (28.1.2008) e sino allo effettivo soddisfo;

2) riconoscere e dichiarare i convenuti Alto Calore Servizi Spa, Amministrazione Provincia di Benevento e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ovvero solo quello

e/o quelli tra essi ritenuto/i di giustizia, responsabili dei dissesti subiti dagli istanti alla terrazza di accesso al fabbricato ed ai pilastri di ancoraggio del cancello di ingresso, dissesti già riparati nelle more del procedimento di atp dagli istanti e non presi in considerazione dal predetto CTU Ing. Addabbo (sebbene gli stessi avessero formato oggetto di lamentela in ricorso e fossero, quindi, oggetto di incarico). Per lo effetto condannare i predetti convenuti, con il vincolo della solidarietà, ovvero solo quello e/o quelli di essi eventualmente ritenuto/i esclusivo/i responsabile/i, al risarcimento in favore degli istanti dei danni relativi a detti dissesti nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio anche a mezzo di CTU, di cui sin da ora si chiede la nomina, ovvero anche in via equitativa dall'adito Tribunale: il tutto oltre rivalutazione monetaria del credito, ovvero equivalente risarcimento del danno, ed interessi legali quantomeno dalla data di deposito del ricorso per atp e sino allo effettivo soddisfo;

3) riconoscere e dichiarare i convenuti Alto Calore Servizi Spa, Amministrazione Provincia di Benevento e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ovvero solo quello e/o quelli tra essi ritenuto/i di giustizia, responsabili della contrazione dell'attività agricola subita dall'istante Panarese Maria Giuseppa (contrazione non quantificata dal predetto CTU) sino alla data di esecuzione dei lavori da parte della Amministrazione Provincia di Benevento. Per lo effetto condannare i predetti convenuti, con il vincolo della solidarietà, ovvero solo quello e/o quelli di essi eventualmente ritenuto/i esclusivo/i responsabile/i, al risarcimento in favore della istante Panarese Maria Giuseppa dei danni relativi a detta contrazione dell'attività agricola sino alla predetta data di esecuzione lavori

nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio anche a mezzo di CTU contabile, di cui sin da ora si chiede la nomina, ovvero anche in via equitativa dall'adito Tribunale: il tutto oltre rivalutazione monetaria del credito, ovvero equivalente risarcimento del danno, ed interessi legali quantomeno dalla data di deposito del ricorso per atp e sino allo effettivo soddisfo;

4) riconoscere e dichiarare i convenuti Alto Calore Servizi Spa e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ovvero solo quello tra essi ritenuto di giustizia, responsabile della contrazione dell'attività agricola subita dall'istante Panarese Maria Giuseppa dalla data di esecuzione dei lavori di riparazione da parte della Amministrazione Provincia di Benevento in poi. Per lo effetto condannare i predetti convenuti, con il vincolo della solidarietà, ovvero solo quello di essi eventualmente ritenuto esclusivo responsabile, al risarcimento in favore della istante Panarese Maria Giuseppa dei danni relativi a detta contrazione dell'attività agricola dalla innanzi indicata data di esecuzione lavori in poi e sino alla data di effettiva eliminazione delle cause dei dissesti: il tutto nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio anche a mezzo di CTU contabile, di cui sin da ora si chiede la nomina, ovvero anche in via equitativa dall'adito Tribunale ed oltre rivalutazione monetaria del credito, ovvero equivalente risarcimento del danno, ed interessi legali sino alla data di effettivo soddisfo;

5) riconoscere e dichiarare i convenuti Alto Calore Servizi Spa e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ovvero solo quello tra essi ritenuto di giustizia, responsabili di tutti i dissesti subiti dagli istanti nel periodo successivo alla data di esecuzione dei lavori di riparazione da parte dell'Amministrazione Provincia di Benevento e meglio

descritti nella premessa del presente atto. Per lo effetto condannare i predetti convenuti, con il vincolo della solidarietà, ovvero solo quello di essi eventualmente ritenuto esclusivo responsabile, al risarcimento in favore degli istanti dei relativi danni nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio anche a mezzo di CTU, di cui sin da ora si chiede la nomina, ovvero anche in via equitativa dall'adito Tribunale: il tutto oltre rivalutazione monetaria del credito, ovvero equivalente risarcimento del danno, ed interessi legali dalla domanda e sino allo effettivo soddisfo;

6) Comunque ed in ogni caso condannare i predetti convenuti Alto Calore Servizi Spa e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con il vincolo della solidarietà, ovvero solo quello di essi eventualmente ritenuto esclusivamente tenuto, alla esecuzione di tutte le opere (sia quelle indicate dal CTU nella innanzi indicata relazione depositata nel procedimento di atp sia di altre eventuali opere ritenute opportune e/o necessarie nell'ambito del presente giudizio) idonee e/o necessarie ad eliminare totalmente e definitivamente le cause di tutti i dissesti e danni lamentati dagli istanti (sia quelli indicati nel ricorso per atp sia quelli successivi al deposito della relazione da parte del CTU nominato in detto procedimento) nonchè per il definitivo ripristino e messa in sicurezza dello stato dei luoghi: il tutto previa nomina, se ritenuto opportuno e/o necessario, di CTU che le determini e quantifichi;

7) comunque ed in ogni caso condannare i predetti convenuti Alto Calore Servizi Spa, Amministrazione Provincia di Benevento e Comune di S. Arcangelo Trimonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ovvero solo quello e/o quelli tra essi ritenuto/i di giustizia, alla refusione in

favore degli istanti delle spese (ivi incluse le competenze liquidate al CTU dal Tribunale di Benevento nel predetto procedimento di atp e quelle richieste dal tecnico di parte degli istanti), diritti ed onorari del presente giudizio e di quello per ATP di cui in premessa: il tutto oltre rimborso spese generali ai sensi della vigente tariffa professionale, Iva e Cpa come per legge, disponendone, invece, la compensazione con quello e/o quelli tra i convenuti eventualmente ritenuto/i non responsabile/i.

8) In ogni caso ed in via istruttoria, ferme restando le richieste innanzi formulate e le riserve di cui in seguito, in ipotesi di avverse contestazioni ovvero comunque laddove ritenuto opportuno e/o necessario, acquisirsi agli atti del presente giudizio il fascicolo di ufficio relativo al procedimento di atp rgn. 2693/06, Tribunale di Benevento, meglio descritto in premessa unitamente alla relazione depositata nello stesso dal predetto Ing. Addabbo già esibita in copia.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente vertenza è di valore allo stato indeterminabile.

Allo stato si esibisce e deposita in atti la documentazione di volta in volta richiamata nel presente atto.

Riserva espressa di ogni e qualsiasi integrazione, modifica, chiarimento e/o variazione nonché di articolazione dei mezzi di prova ritenuti più opportuni e/o necessari ex artt. 183 e 184 cpc : il tutto con richiesta, sin da ora, dei relativi termini di legge.

Salvezze illimitate. Napoli/Benevento, li

Al. Giovanni Di Russo

Istanti i signori BOZZA MICHELE e PANARESE MARIA GIUSEPPA, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al Largo SS. Apostoli, 17, presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Di Rienzo si notifici e dia copia dell'antescritto atto a:

1) ALTO CALORE SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica presso la sede in Avellino al Corso Europa, 41;

2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica nella casa provinciale in Benevento alla Piazza Castello;

3) COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE, in persona dell'attuale legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica nella casa comunale in

S. Arcangelo Trimonte al Viale delle Vittorie;

per loro legale scienza e per tutte le conseguenze di legge.

16 APR. 2009

Tribunale di Benevento

UFFICIO GIUDIZIARIO

PASQUALE DE MICHELE